



# *Ministero della Salute*

**Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari**

Ufficio 7

**n.117**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO l'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati;

VISTO il Decreto Ministeriale del 16 novembre 1993;

VISTO in particolare, l'articolo 11 del citato Decreto Ministeriale 16 novembre 1993;

VISTA la domanda pervenuta dal laboratorio "ALS ITALIA S.R.L.", con sede legale e operativa in Via Viatta, 1 33090 Zoppola (PN), intesa ad ottenere la voltura del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi, rilasciata al laboratorio "LEOCHIMICA S.N.C." sita in Via Viatta, 1 33090 Zoppola (PN), con decreto del Ministero della Sanità del 18 /10/1995;

VISTO il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine;

VISTA copia dell'atto notarile da cui si evince la modifica di ragione sociale da "LEOCHIMICA S.N.C." a "ALS ITALIA S.R.L.";

VISTO il parere favorevole alla voltura dell'autorizzazione espresso dalla Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;

## **DECRETA**

Art. 1

Il laboratorio di analisi "ALS ITALIA S.R.L.", con sede legale e operativa in Via Viatta, 1, 33090 Zoppola (PN), è riconosciuto idoneo ad effettuare le analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 16 novembre 1993, art. 11, citato nelle premesse.

Tale autorizzazione deve intendersi limitata, nell'ambito delle analisi quali-quantitative che il laboratorio è idoneo ad effettuare, in relazione alla strumentazione in possesso al momento del suddetto parere favorevole espresso dalla Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;

## Art.2

Ogni variazione rispetto alla strumentazione inventariata nel verbale di sopralluogo, dovrà essere comunicata al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio 7, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

## Art.3

Nei contratti di convenzione tra il laboratorio autorizzato e le aziende produttrici di mangimi medicati e prodotti intermedi dovrà essere riportata la dichiarazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto 16 novembre 1993.

## Art.4

Copia dei contratti di cui all'articolo 3 dovrà essere fatta pervenire al Ministero della Salute, Direzione Generale della sanità animale e dei Farmaci veterinari, Ufficio 7, entro trenta giorni dalla stipula.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai soggetti interessati.

Roma, li 29 aprile 2021

F.to\* IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Pierdavide Lecchini

\*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993".

*Responsabile del procedimento:*  
Dr. Carmelo Cicero  
E-mail: [c.cicero@sanita.it](mailto:c.cicero@sanita.it)

*Referente:*  
dr.ssa Laura Contu  
E-mail: [l.contu@sanita.it](mailto:l.contu@sanita.it)